



FPS CISL SERIATE

"art. 40: Risorse nuove per i passaggi di fascia"

Le OO.SS. unitariamente hanno diffidato l'azienda affinché la stessa ricalcoli il fondo con le risorse previste fin dall'anno 2002 e definisca anche gli arretrati.

Sotto riportata il comunicato unitario delle sigle sindacali .



Ai Direttori Generali
A.O. " Riuniti Bergamo"
A. O. "Bolognini Seriate"
ASL Bergamo

Oggetto : Integrazioni Fondi contrattuali comparto sanità - art. 40 CCNL 1999 .

La presente per richiamare l'attenzione sull'art. 40 del CCNL 1998/2001 sottoscritto il 7 aprile 1999 (riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica).

L'istituzione dell'indennità infermieristica si deve all'art. 49 c.1 e 2 del DPR 384 del 28/11/90 che recita: "... agli operatori professionali di 1° categoria, collaboratori – infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, assistenti sanitari – compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000 (pari ad euro 1.240). Tale indennità è maggiorata nel modo seguente: a) al 20° anno di effettivo servizio di L. 1.200.000 (pari ad euro 620); b) al 25° anno di effettivo servizio di ulteriori L.1.200.000; c) al 30° anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000. Agli operatori professionali di 2° categoria – infermieri generici – l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura del 10%."

Il CCNL 1998/200, all'art. 40, definisce che l'indennità della professione infermieristica (per la parte che si matura al 20°, 25° e 30° anno di servizio) "... è attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999. Successivamente a tale data omissis... mentre l'importo delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato art. 49 affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali..."

I successivi CCNL non trattano specificatamente l'argomento ma il biennio economico 2000/2001 all'art. 3 comma 3 recita "il fondo dell'art. 39 del CCNL 7/4/99 nonché le modalità di incremento del fondo stesso sono confermati. ..."; la riconferma del fondo è prevista anche dall'art. 31 del CCNL 19/4/2004 e dall'art. 10 del CCNL 10/4/2008. Quest'ultimo contratto riporta la dichiarazione congiunta n. 2 che recita "... le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 7/4/1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006/2009, Il biennio economico 2008/2009..."

Ciò significa che eventuali modifiche o revoche dell'articolato sono rimandate.

Da ultimo, nell'atto di indirizzo del Comitato di Settore del Comparto degli Enti ed Aziende del SSN CCNL 2006/2009 al TITOLO III – Istituti economici – punto 1 si legge: "...La norma relativa all'indennità infermieristica ex art. 40 CCNL 1998/2001, cessa di produrre effetti alla scadenza del presente biennio..."

Quanto sopra evidenzia chiaramente che il fondo atto al riconoscimento delle fasce retributive andava continuamente incrementato nel tempo con le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 40, incremento che codesta azienda non ha effettuato.

Con la presente pertanto, ribadendo la tesi già più volte sostenuta anche al tavolo negoziale, le scriventi diffidano l'Azienda dal perpetuare un comportamento irrispettoso del dettato contrattuale e intimano la costituzione del fondo con gli importi dovuti ai sensi dell'art. 40.

Resta inteso che in assenza di provvedimenti correttivi le scriventi si riservano di adire le vie giudiziali.

F.P. Cgil
G. Brumana

Cisl F.P.
G. Di Mezza

Uil FPL
A. Iodice

Fials Conf.s.a.l.
A. De Marchi

DISTRIBUITO DA

FPS CISL SERIATE

